TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione II Civile – procedure concorsuali

Decreto di omologazione di piano del consumatore

ex art. 12 bis e seg. L. 3/12

Il Giudice designato,

nella procedura di sovraindebitamento **n. / R.G.;**

vista il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da con l'avv. KatiaVentura;

esaminata la documentazione allegata, ed in particolare la relazione di attestazione della fattibilità redatta dall'avv. Ambrosella Landonio, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dal combinato disposto di cui all'art. 12 bis co. 1 e agli articoli 7, 8 e 9 L 3/2012, il decreto di fissazione udienza ex art. 10 co. 3 L3/2012;

rilevato che

- sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in
- parte ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento, considerato che la stessa e, a fronte di uno stipendio netto mensile di € 1500,00, ha debiti per complessivi € 62.973,24 (cfr. relazione OCC all. 1 al ricorso);
- da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni dell'O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;
- la ricorrente non si è avvalsa nei precedenti cinque anni di alcuna delle procedure di sovraindebitamento né ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca (di cui agli articoli 14 e 14-bis L 3/2012).

osservato che

- l'istante, separata dal marito e convivente con la figlia in un appartamento di proprietà dei genitori gravato da mutuo, è lavoratrice dipendente presso Poste Italiane spa in forza di contratto a tempo indeterminato. La stessa ha quale unica fonte di reddito lo stipendio, calcolato sulle quindici mensilità, in euro 1.500,00, non possedendo beni liquidabili, salvo un'autovettura di scarso valore

Firmato Da: GRIPPO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fe3c51e4342cc99d0cb579927f62136

economico (pari ad euro 500,00) e beni mobili costituenti l'arredo dell'abitazione, anch'essi di scarso valore economico (pari alla somma di euro 2000,00) (cfr. relazione OCC all. 1 al ricorso);

- il piano prevede il soddisfacimento dei creditori - il professionista e unicamente cinque creditori chirografari, titolari di crediti per complessivi € 59.070,82 - nell'arco di quattro anni e quattro mesi, mediante il versamento di 60 rate, ciascuna di € 120,89 al mese.

dato atto che

- il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, nonché ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza;
- solo il creditore Poste Italiane spa ha partecipato all'udienza, riportandosi alla propria memoria difensiva e dichiarando la propria contrarietà all'omologazione del piano, di cui ha contestato la l'ammissibilità e la convenienza;

considerato tuttavia che, essendo sostanzialmente il ricorrente soggetto del tutto privo di beni, si versa nell'ipotesi disciplinata dall'art.12 bis n. 4 leg.n.3 del 2012 e cioè il credito può "essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata" dagli artt.14 ter e seg. della medesima legge, sicché il piano può essere omologato indipendentemente dalle contestazioni svolte da Poste italiane spa.

Sul punto giova innanzitutto osservare che, come da prassi di questo Tribunale, non rappresenta un motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, laddove lo stesso mette a disposizione il proprio reddito da lavoro (subordinato) come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori.

Inoltre è irrilevante che Poste italiane spa, trattenendo già dal 2008 direttamente dallo stipendio una somma mensile pari ad euro 148,72 quale rata del debito di euro 27.556,77 contratto dalla (v. sul punto relazione dell'OCC pag. 4), riceverebbe dal piano un pagamento di entità minore, tenuto conto che, a prescindere dall'astratta questione della natura concorsuale della procedura e quindi dell'applicabilità del principio della *par condicio creditorum*, nel caso di specie il debitore non ha previsto alcun trattamento differenziato dei creditori (facoltà che, in assenza di specifica disciplina, potrebbe in astratto esercitare, fermo restando il limite legale di non alterazione dell'ordine delle cause di prelazione), con la conseguenza che, essendo peraltro tutti i creditori chirografari, va rispettata comunque la regola della parità di trattamento, la quale impone necessariamente una pari falcidia di ciascun credito, ivi compreso quello del creditore Poste Italiane spa.

ritenuto pertanto che non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi e che il piano può essere omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n.3/2012;

P.Q.M.

1) omologa il piano del consumatore proposto da
2) rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012 che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni

Firmato Da: GRIPPO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fe3c51e4342cc99d0cb579927f62136

cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

3) dispone che l'OCC nominato, avv. Ambrosella Landonio, vigili sull'esatta esecuzione del piano, risolva eventuali difficoltà che dovessero insorgere e comunichi ai creditori e al GD rilevanti e specifiche irregolarità;

4) dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista con funzioni di O.C.C. a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Milano a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Milano, 18/11/2019

Il giudice

dott.ssa Rosa Grippo

Firmato Da: GRIPPO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fe3c51e4342cc99d0cb579927f62136